

Norme & Tributi

Senza tasse le donazioni di quote con acquisto del controllo della società

FISCO E GOVERNANCE

Le Entrate: ok al beneficio perché garantisce il passaggio generazionale

Cessioni collegate di questo tipo finalizzate a conservare l'unitarietà dell'impresa

Angelo Busani

Interpretazione assai dilatata delle Entrate della norma che consente di non pagare imposta di donazione nel caso di donazione di una quota di controllo di una società di capitali (articolo 3, comma 4-ter, decreto legislativo 346/1990, il Testo unico dell'imposta di successione e donazione): con la risposta a interpello 257 del 17 luglio 2019 l'Agenzia infatti ammette l'agevolazione nel caso di

un'operazione di donazione contestuale in esito alla quale, sommando le quote dei donatori, essi ottengono il controllo della società.

In altri termini, è un caso nel quale nessuno dei donatori (né in proprio, né come partecipante di una comunione) ha individualmente il controllo della società (per tale intendendosi il 50,01% dei voti nell'assemblea ordinaria). Il controllo si configura solo considerando le donazioni nel loro complesso.

Per capire meglio il caso, assai complicato dal punto di vista dei numeri, si consideri la prospettazione che segue. Si parte da una situazione nella quale i figli Tizio e Caio hanno una quota del 18% ciascuno in nuda proprietà; i restanti diritti (di piena proprietà e di usufrutto) sono in capo ai loro genitori. Con una serie di donazioni contestuali (da parte dei genitori a favore dei figli), si ottiene la seguente situazione finale: Tizio ha il 18% in

nuda proprietà; Caio ha il 18% in nuda proprietà; Tizio e Caio in comunione hanno il 10% in piena proprietà; Tizio e Caio in comunione hanno il 36% in usufrutto.

Come è facile notare, nessuno individualmente ha il 50,01 per cento del capitale sociale. Nemmeno si arriva alla soglia di controllo sommando il 10% di piena proprietà con il 36% di usufrutto. C'è dunque da immaginare che, nel caso concreto, al diritto di nuda proprietà sia attribuito in tutto o in parte il voto, cosa che però nella risposta all'interpello non si menziona.

In ogni modo ciò che, al di là dei numeri e della situazione specifica occorre notare, è che l'Agenzia ammette che le «cessioni contestuali» da parte dei genitori a favore dei figli, «sono collegate funzionalmente, in quanto finalizzate a realizzare una complessiva finalità economica, idonea cioè a garantire il passaggio generazionale dell'impresa conser-

IN SINTESI**1. L'obiettivo**

Secondo l'agenzia delle Entrate le cessioni contestuali da parte dei genitori a favore dei figli «sono collegate funzionalmente in quanto finalizzate a realizzare una complessiva finalità economica, idonea cioè a garantire il passaggio generazionale dell'impresa conservandone l'unitarietà e la funzionalità»

2. Il risultato

Questo tipo di operazione giustifica l'applicazione dell'agevolazione perché permette il totale trasferimento del controllo "in comunione" dai donatori ai discendenti

vandone l'unitarietà e la funzionalità, si ritiene applicabile l'agevolazione in parola».

La spiegazione sarebbe che «le suddette cessioni contestuali e congiunte di partecipazioni e di diritti di usufrutto su partecipazioni comportano, in sostanza, il totale trasferimento del controllo di diritto dai donatori ai discendenti, in comunione, realizzando, quindi, il passaggio generazionale dell'impresa dai genitori ai figli, in linea con la ratio della norma agevolativa».

Da questa risposta si apprende dunque che, l'agevolazione compete:

- nel caso in cui Tizio dona a Caio il 50,01% del capitale sociale;
- nel caso in cui Tizio dona a Caio e Sempronio, in comunione tra loro, il 50,01% del capitale sociale;
- nel caso in cui Tizio, con donazioni «contestuali e congiunte» dona a Caio e a Sempronio il 25,005% ciascuno del capitale sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO

DEL FISCO

**FONDAZIONE COMMERCIALE**

Gli apporti dei soci non sono ricavi

Gli apporti al patrimonio di una fondazione commerciale da parte dei soci non costituiscono ricavi per l'ente. È quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria nella risposta a interpello 255/2019 pubblicata ieri, con la quale viene approfondito il regime fiscale dei versamenti soci per l'ente beneficiario e per il soggetto che effettua l'apporto. La fattispecie riguarda una fondazione di partecipazione che svolge in prevalenza attività commerciale (formazione post laurea) ma è priva di finalità lucrative. In vista dell'acquisto di una nuova unità immobiliare, l'ente riceverà apporti in denaro da parte di soggetti terzi che entreranno a far parte della fondazione come soci partecipanti/sostenitori. Si chiede quindi di sapere se:

- per la fondazione, tali apporti siano qualificabili alla stregua di contributi «in conto capitale», non rilevanti a fini Ires;
- per i soci, gli stessi possano essere considerati erogazioni liberali detraibili/deducibili. Quella della fondazione di partecipazione è una figura giuridica atipica, che si pone nel mezzo tra gli enti associativi (con i quali condivide l'elemento dei soci/partecipanti) e le fondazioni tradizionali (con le quali in comune lo scopo non lucrativo ed il raggiungimento di un obiettivo specifico individuato nell'atto costitutivo).

— **Martina Manfredonia**
— **Gabriele Sepio**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRENI

Nuova rivalutazione e imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva versata per la rideterminazione del valore di un terreno può essere scontata in una successiva rivalutazione a condizione che i terreni oggetto della nuova rivalutazione siano riconducibili a quelli oggetto della prima.

Questa è la conclusione della risposta ad interpello n. 259 di ieri. Nel caso descritto, le istanti avevano effettuato, nell'anno 2004, la rivalutazione di un terreno agricolo (probabilmente in odore di edificabilità), ai sensi dell'articolo 7 della Legge 448/2001 e versato la relativa imposta sostitutiva. Anni dopo, insieme ad altri proprietari di terreni, avevano costituito un Consorzio allo scopo di chiedere l'inserimento dei terreni nel successivo strumento urbanistico a fini edificatori. Nello stesso anno, il Consorzio presentava un progetto di lottizzazione, adottato dal Comune e, nel 2016, veniva sottoscritta una convenzione per l'esecuzione del progetto. Con l'adesione alla convenzione, i proprietari dei terreni provvedevano anche alla redistribuzione delle aree al fine di consentire a ciascuno di essi lo sfruttamento della superficie utile lorda, loro spettante. In particolare, a seguito di tale redistribuzione le istanti sono risultate proprietarie di alcune aree di cui una parte, riconducibile al terreno agricolo oggetto nel 2004 (particella 790) della "prima rivalutazione" e un'altra parte acquisita ex novo (particella 797).

— **Gian Paolo Tosoni**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo integrale degli articoli su: quotidianofisco.ilsole24ore.com

Cfc, l'esimente con il calcolo del tax rate complessivo

CONTROLLATE ESTERE

Si può provare che dall'investimento non deriva un sensibile risparmio

Giacomo Albano

Ai fini della disapplicazione della disciplina Cfc e della tassazione integrale sui dividendi, l'esimente della mancata localizzazione del reddito in un paradiso fiscale può essere soddisfatta dimostrando che l'investimento non ha dato origine a un significativo risparmio d'imposta, valorizzando il carico fiscale complessivamente

mente gravante sui redditi della controllata estera.

La conferma arriva dalla risposta ad interpello 254 pubblicata ieri, con cui le Entrate si sono espresse in merito alle condizioni per disapplicare la disciplina Cfc e la tassazione integrale dei dividendi nel contesto normativo applicabile nel 2017, anteriormente quindi alle modifiche alla disciplina Cfc introdotte dal decreto Atad.

La questione sottoposta alle Entrate riguardava una società italiana controllata da una società residente in Paraguay, proprietaria di un latifondo e attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli. La partecipata era soggetta a un'aliquota nominale sul reddito pari al 10%, ricadendo così nel-

la disciplina Cfc, in base all'articolo 167, comma 4, del Tuir che, nella versione vigente all'epoca dei fatti stabiliva che «i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia».

Il comma 5 dell'articolo 167, nel testo in vigore fino al 2018, prevedeva tuttavia la possibilità di disapplicare la disciplina Cfc dimostrando, alternativamente, che la società partecipata non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento (cosiddetta "prima esimente") ovvero che dalle partecipazioni non consegue

l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cosiddetta "seconda esimente"). La dimostrazione della seconda esimente, inoltre, consentiva di non applicare la tassazione integrale dei dividendi.

Ciò premesso, con la risposta all'interpello le Entrate, richiamando la circolare 6 ottobre 2010, 51/E, hanno confermato che la ricorrenza della seconda esimente può essere soddisfatta dimostrando che l'investimento non ha dato origine a un significativo risparmio d'imposta, valorizzando il carico fiscale complessivamente gravante sui redditi della Cfc.

A tal fine, occorre considerare il carico impositivo complessivo subito dal reddito della società estera parte-

cipata a prescindere dal luogo in cui il reddito si considera prodotto e dallo Stato in cui avviene la tassazione, tenendo conto anche del prelievo subito dai diversi soggetti del gruppo societario, includendo anche l'imposizione sui dividendi distribuiti ai soci non residenti. Applicando tale regola, la società istante ha calcolato il tax rate effettivo della società includendo anche le ritenute alla fonte e le addizionali sugli utili distribuiti ai soci esteri, arrivando a determinare un tax rate effettivo estero superiore alla metà dell'aliquota nominale italiana (Ires + Irap), circostanza che le Entrate hanno ritenuto sufficiente per la disapplicazione della disciplina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CON IL SOLE 24 ORE, TRE USCITE CHE APPROFONDISCONO IN MODO SEMPLICE I TEMI LEGATI AL NUOVO DECRETO CRESCITA.

Mercoledì 10 Luglio "Le novità fiscali": il fisco tenta di rilanciare la crescita favorendo gli investimenti delle imprese, dal ripristino dello sconto fiscale del 130% per l'acquisto di macchinari alla detassazione sui beni intangibili come i brevetti, all'aliquota Ires ridotta per gli utili accantonati.

Mercoledì 17 Luglio "Le misure per il risparmio": i meccanismi di rimborso per i risparmiatori danneggiati dal crack delle banche, gli strumenti per incentivare lo sviluppo del venture capital e la disciplina degli Eltif.

Mercoledì 24 Luglio "Gli incentivi alle imprese": tutte le novità per le imprese, dal nuovo portale governativo al nuovo fondo di garanzia per la copertura di finanziamenti per le medie imprese e al potenziamento delle piattaforme online come il social lending o il crowdfunding.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A 0,50€*



ilsol24ore.com

*oltre al prezzo del quotidiano.